

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 3 agosto 2015

Proroga dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo dall'ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (15A06717)

(GU n.208 del 8-9-2015)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza» e successive modifiche;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», e in particolare l'art. 8 del predetto Accordo;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 recante «Disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011 che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 2014 Proroga e modifica dell'ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»;

Considerato che talune regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dal citato Accordo 6 febbraio 2003 e che, atteso il ripetersi nelle manifestazioni non regolamentate del verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrità fisica degli animali, nonché l'incolumità dei fantini e degli spettatori presenti, permangono le motivazioni poste alla base dell'ordinanza ministeriale 7 agosto 2014;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in materia, mantenere le misure già previste a carattere generale a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, nonché della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico;

Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2014, recante deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo (registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2014, foglio n. 3262);

Ordina:

Art. 1

1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo dall'ordinanza 7 agosto 2014, è prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 agosto 2015

p. il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
De Filippo

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 3552